



Comune di Sovere
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 18.02.2019

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 S.C.I.A. e Responsabile Tecnico

Art. 4 Requisiti Professionali

Art. 5 Servizio di raccolta e riconsegna dei capi

Art. 6 Luogo di svolgimento dell'attività

Art. 7 Vendita al dettaglio di prodotti accessori

Art. 8 Superfici minime dei locali

Art. 9 Requisiti Igienico-sanitari, di Salute e Sicurezza per lo svolgimento dell'Attività

Art. 10 Cautele d'Esercizio

Art. 11 Autorizzazioni per Emissioni in Atmosfera

Art. 12 Prevenzione Incendi

Art. 13 Disciplina degli Orari, Tariffe e Comunicazioni alla Clientela

Art. 14 Decadenza dei Titoli Abilitativi e Provvedimenti inibitori all'Esercizio dell'Attività

Art. 15 Regime Sanzionatorio

Art. 16 Disposizione Transitoria

Art. 17 Provvedimenti Amministrativi

Art. 18 Entrata in Vigore

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'Articolo 21 bis della Legge Regionale n° 73 del 16 Dicembre 1989, e del Regolamento Regionale n° 05 del 01 Febbraio 2018, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:
 - a. lo svolgimento dell'Attività di tintolavanderia;
 - b. l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'Attività di tintolavanderia;
 - c. la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori tintolavandai in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Oggetto del presente Regolamento è l'Attività di tintolavanderia e di lavanderia self service, svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale, temporaneo o in forma di servizi di raccolta e di recapito dei capi, da imprese individuali o costituite in forma societaria, sia di persone che di capitali, artigiane o non artigiane.

3. Le disposizioni del presente Regolamento, escluse quelle relative all'obbligo di designazione del Responsabile Tecnico, si applicano anche alle lavanderie self service.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. L'Attività professionale di tintolavanderia, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'Articolo 2, comma 1, della Legge n° 84 del 22 Febbraio 2006 "Disciplina dell'Attività professionale di tintolavanderia".

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per
 - a) Attività di tintolavanderia: l'Attività che comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra, svolta in forma artigiana o non artigiana in relazione al soggetto che ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico;
 - a) lavanderia self service: l'Attività dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni;

- b) **Responsabile Tecnico:** la persona designata dall'Impresa in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dalla Legge n° 84 del 22 Febbraio 2006;
- c) **Idoneità Professionale:** il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale per l'esercizio imprenditoriale delle Attività di tintolavanderia;
- d) **Attività Prevalente:** l'Attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'Attività prevalente; il volume d'affari è dichiarato dal soggetto interessato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000;
- e) **Gestione di Reparto:** l'affidamento, da parte del titolare di attività di tintolavanderia, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto. La gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento.
 Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non disporre di accesso autonomo;
- f) **Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (di seguito S.C.I.A.):** la dichiarazione con la quale l'operatore attesta, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'Attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'Attività medesima;
- g) **Stagionale:** l'Attività svolta nel periodo dal 1 Aprile al 31 Ottobre, con facoltà di apertura anticipata alla domenica delle Palme, qualora questa ricada prima del 1 Aprile, di ciascun anno, con l'osservanza dell'apertura obbligatoria dal 1 Maggio al 30 Settembre;
- h) **Temporanea:** l'Attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni.

ART. 3 – S.C.I.A. E RESPONSABILE TECNICO

1. L'esercizio dell'Attività di tintolavanderia e di lavanderia self service ovvero il subingresso sono soggetti e subordinati alla presentazione della S.C.I.A. resa allo S.U.A.P. competente per zona in cui si esercita l'Attività stessa, ai sensi dell'Articolo 19 della Legge n° 241 del 7 Agosto 1990 e del Decreto del Presidente della Repubblica n° 160 del 7 Settembre 2010, nonché del Decreto Legislativo n° 222 del 25 Novembre 2016 e contenente l'attestazione

dei Requisiti Professionali richiesti dalla Legge n°84 del 22 Febbraio 2006, nonché l'indicazione del Responsabile Tecnico in possesso dell'idoneità professionale.

2. Nei casi previsti dall'Articolo 5, comma 4, della Legge n° 443 del 08 Agosto 1985, l'Impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'Attività sia svolta con la presenza di un Responsabile Tecnico ai sensi dello stesso Articolo 3 del presente Regolamento. Chi svolge l'Attività in forma di impresa artigiana deve richiedere alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) l'iscrizione nella specifica sezione del Registro delle Imprese.
3. L'Attività di tintolavanderia può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione allo S.U.A.P. competente per zona in cui si esercita l'Attività stessa. Al termine dell'anno di proroga, vengono concessi all'Impresa 60 (sessanta) giorni entro cui comunicare la ripresa o la cessazione dell'Attività. Se il termine di 60 (sessanta) giorni decorre inutilmente, l'Attività di Impresa si considera cessata.
4. La cessazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'Articolo 6 della Legge Regionale n° 11 del 19 Febbraio 2014.
5. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere tenuta a disposizione nei locali per i quali è stata presentata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.
6. Per ogni sede dell'Impresa dove viene esercitata l'Attività di tintolavanderia, deve essere designato, in concomitanza con la presentazione della S.C.I.A., un Responsabile Tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'Articolo 4 del Regolamento Regione Lombardia n° 5 del 01 Febbraio 2018 nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. La variazione del Responsabile Tecnico o la designazione di un nuovo Responsabile è soggetta a comunicazione al S.U.A.P. competente di zona.
7. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il Responsabile Tecnico deve essere designato nella persona del titolare.

In caso di società, il Responsabile Tecnico deve essere designato nella persona di uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un Responsabile Tecnico.

8. Il Responsabile Tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del Responsabile Tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di opportuna idoneità professionale.
9. Qualora sia svolta la sola attività di lavanderia a gettoni self service, intesa come l'attività di impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, non vi è l'obbligo di nomina del Responsabile Tecnico, ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 79, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n° 59 del 26 Marzo 2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Tale Attività deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con un'Attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di Attività quali la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'Attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall'Articolo 2, comma 1, della Legge n° 84 del 22 Febbraio 2006.

ART. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI

1. Per l'esercizio dell'Attività di tintolavanderia, così come disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme di settore è obbligatoria la designazione del Responsabile Tecnico, il quale deve essere in possesso dell'idoneità professionale.
2. L'idoneità professionale di cui al comma 1 si intende conseguita, ai sensi dell'Articolo 2, comma 2, della Legge n° 84 del 22 Febbraio 2006 con almeno una delle seguenti modalità:
 - a) con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di Responsabile Tecnico di tintolavanderia conseguito a seguito di percorsi di formazione di cui alla Legge Regionale n° 19 del 6 Agosto 2007. L'attestato è conseguito a seguito di superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale. Tale percorso deve essere svolto presso un ente accreditato

al sistema di Istruzione e Formazione Professionale ed è regolamentato a livello Regionale;

- b) con l'ottenimento, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di un attestato di qualifica in materia attinente l'Attività, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
 - c) con il possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'Attività;
 - d) a seguito di un periodo di inserimento presso imprese del settore, la cui durata è stabilita dalla Legge n° 84 del 22 Febbraio 2006.
3. Per la verifica dei titoli di studio abilitanti per Responsabile Tecnico di tintolavanderia, di cui all'Articolo 2, comma 2, lettera c), della Legge n° 84 del 22 Febbraio 2006, si applica quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 Dicembre 2012.
4. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'Attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del Ministero competente.
5. Il Comune competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio e lo svolgimento dell'Attività di tintolavanderia, ai sensi dell'Articolo 17 del Decreto Legislativo n° 147 del 6 Agosto 2012.

ART. 5 – SERVIZIO DI RACCOLTA E RICONSEGNA DEI CAPI

- 1. Il servizio di raccolta e di recapito dei capi, svolto in sede fissa da parte delle Imprese, avviene tramite la gestione del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o un addetto delle medesime imprese oppure, qualora sia svolto in forma itinerante, è affidato ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto d'appalto.
- 2. Tale attività deve essere svolta previo rispetto delle seguenti norme:
 - a. gli indumenti sporchi devono essere racchiusi in appositi involucri, separatamente per ogni cliente;

- b. gli indumenti puliti dovranno essere consegnati, racchiusi in apposite confezioni, per singolo cliente.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta degli indumenti dovranno essere attrezzati in modo adeguato e facilmente lavabili. Dovranno inoltre garantire lo stoccaggio separato degli indumenti sporchi e di quelli puliti.

ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'Attività di tintolavanderia è svolta nei locali rispondenti alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Non è ammesso lo svolgimento di Attività di tintolavanderia in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

ART. 7 – VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ACCESSORI

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 114 del 31 Marzo 1998 le Imprese di tintolavanderia possono cedere alla clientela, a titolo oneroso ovvero gratuito, prodotti connessi all'Attività professionale, quali a titolo esemplificativo smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento, previa presentazione di apposita S.C.I.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per zona.
2. Ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n°114 del 31 Marzo 1998 e dell'Articolo 5, comma 7 della Legge n° 443 dell'8 Agosto 1985, le Imprese che esercitano Attività di tintolavanderia in forma artigiana non devono presentare apposita S.C.I.A. per la vendita al dettaglio dei prodotti di cui al precedente comma 2.

ART. 8 – SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

1. I locali da adibire all'esercizio di nuova Attività di tintolavanderia, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono avere una superficie minima di mq. 8, se destinati ad un lavoratore, e di mq. 12, se destinati a due lavoratori e, per ogni lavoratore successivo al secondo, ulteriori mq. 6, con esclusione del vano destinato all'ingresso e al ritiro e consegna dei capi, servizio igienico, ripostiglio e di ogni altro locale accessorio, così come previsto dalle "Linee guida in materia di requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e servizi, di cui alla Direttiva 123/2006/CE".

ART. 9 – REQUISITI IGIENICO SANITARI, DI SALUTE E SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Chiunque eserciti l'Attività di tintolavanderia deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di salute e sicurezza vigenti in materia.
2. Il locale da adibire a tintolavanderia, o lavanderia self service, deve essere munito di certificato di agibilità con destinazione d'uso di servizi.
3. Per i requisiti igienico sanitari dei locali, quali altezze, illuminazione, microclima, aerazione artificiale, isolamento, servizi igienici, spogliatoi, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle “Linee guida in materia di requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e servizi di cui alla Direttiva 123/2006/CE” e nel Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 così come stabilito dal precedente Articolo 8.
4. Il pavimento del locale, sede dell'Attività, deve essere impermeabile, le pareti e il soffitto intonacati a superficie liscia, in tinta chiara, e le pareti dovranno essere impermeabili per un'altezza di almeno 2 metri dal piano di calpestio.
5. Eventuali condotti per l'invio all'esterno dell'aria dei locali, nonché dell'aria di uscita degli impianti di lavaggio e stiratura, dovranno essere installati in modo tale da escludere danno o molestie al vicinato e sfociare oltre il colmo del tetto del fabbricato. È vietata inoltre la loro immissione in locali chiusi o cortili interni.
6. Tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico e di condizionamento) devono essere certificati rispondenti alla vigente normativa.
7. Gli impianti di condizionamento dell'aria, o di ventilazione meccanica, devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione, adottando un apposito registro dei controlli periodici da tenere a disposizione degli organi ispettivi.
8. Il locale sede dell'attività deve prevedere almeno i seguenti locali/spazi:
 - a. locale/spazio per la raccolta e la sosta della biancheria in attesa di lavaggio;
 - b. locale/spazio per il lavaggio e l'eventuale asciugatura;
 - c. locale/spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita.

9. Tali spazi possono anche essere delimitati tramite macchine o attrezzature, purché la biancheria da lavare e quella pulita siano sempre nettamente separate.

10. Nel caso delle lavanderie automatiche a gettone, dove non è prevista la sosta della biancheria, le varie fasi possono anche avvenire in un unico locale.

11. L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi a rischio di nocività.

In particolar modo deve essere garantita disponibilità d'aria salubre in quantità sufficiente, ottenute preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.

Qualora si utilizzino sostanze nocive, come il percloroetilene, bisogna disporre di un locale ben ventilato e dotato di adeguati aspiratori, separato dalla stireria, dove depositare i panni, appena lavati, prelevati dalla macchina lavatrice.

Gli impianti di ricambio dell'aria, eventualmente previsti, dovranno essere conformi alla Norma UNI 10339.

12. Nel caso si utilizzino macchine lavatrici a ciclo aperto, le stesse devono essere dotate di sistema di abbattimento vapori e recupero solventi, con condotto di espulsione indipendente sfociante oltre il colmo del tetto, posizionato in modo tale da non recare disturbo al vicinato.

13. Sono fatte salve tutte le disposizioni in materia ambientale relative al rilascio, alla modifica o al rinnovo dei titoli o delle autorizzazioni propedeutiche all'esercizio delle Attività disciplinate dal presente Regolamento, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di scarichi e assimilabilità alle acque domestiche, di autorizzazione in deroga alle emissioni in atmosfera e di Autorizzazione Unica Ambientale, nonché di corretta gestione degli eventuali rifiuti decadenti dai cicli lavorativi.

14. La vigilanza è effettuata dalle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.) competenti per territorio sugli aspetti igienico-sanitari e di salute e sicurezza dei lavoratori, e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) competente per il territorio di riferimento per gli aspetti di tutela ambientale.

ART. 10 – CAUTELE D'ESERCIZIO

1. L'Attività di lavanderia a secco è inserita nell'elenco delle industrie insalubri di seconda classe, pubblicato con Decreto del Ministero della Sanità del 5 Settembre 1994. Per tale Attività viene pertanto richiesta la presentazione di apposita comunicazione allo S.U.A.P. contenente le informazioni relative alle caratteristiche del ciclo produttivo e delle sostanze chimiche utilizzate nelle lavorazioni;
2. È vietato lo scarico diretto dei solventi e dei prodotti di tintoria in forma liquida (acqua di contatto) o gassosa e la loro immissione in atmosfera, nei corsi d'acqua e nelle fognature stradali, senza che gli stessi siano stati sottoposti ad idoneo trattamento di depurazione, in conformità alle disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
3. I solventi, i fanghi di risulta e gli altri residui (acque da contatto) contenenti solventi, e comunque tutti i prodotti con proprietà tossiche, specialmente se allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in locali aerati, in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura, etichettati in modo chiaro, visibile e rispondente alla normativa in vigore, posti lontano da fonti di incendio e di calore. Il deposito deve essere separato rispetto ad altre sostanze tossiche o corrosive e comunque incompatibili sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza dei prodotti.
4. Lo smaltimento deve essere effettuato da una ditta specializzata nel rispetto delle procedure previste per i rifiuti pericolosi. Deve essere previsto un locale adibito a deposito temporaneo per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi, qualora le dimensioni dell'impresa lo rendano necessario.
5. I locali e i luoghi nei quali si utilizzano le materie o i prodotti tossici, irritanti, asfissianti o infettanti, nonché i tavoli da lavoro, le macchine e le attrezzature impiegate in dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.
6. Gli apparecchi utilizzati per l'Attività devono essere in possesso della dichiarazione di conformità alle vigenti norme di Legge;
7. Il Responsabile del laboratorio ha l'obbligo di curare la manutenzione delle apparecchiature di lavaggio e di asciugatura, in modo che non abbiano a verificarsi perdite del solvente allo

stato liquido e gassoso. A tal fine dovrà essere effettuato un periodico controllo degli apparecchi e delle tubazioni.

8. Nei locali, sede dell'Attività, è vietato fumare e utilizzare apparecchi a fiamma libera.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONE PER EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Ai fini dell'apertura di nuovi impianti a ciclo chiuso, per la pulizia dei tessuti e dei pellami, escluse le pellicce, e le puli-tintolavanderie a ciclo chiuso, i gestori devono presentare domanda per l'adesione o per il rilascio dell'autorizzazione generale adottata ai sensi dell'Art.272 comma 2 e seguenti del Decreto Legislativo n° 152 del 03 Aprile 2006 dall'Ente Competente, per il tramite dello S.U.A.P.
2. L'autorizzazione generale acquisisce efficacia per il richiedente qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, salvo altro termine previsto dall'autorizzazione generale, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego.
3. Sono escluse dall'obbligo quelle Attività che, utilizzando esclusivamente lavatrici ad acqua e prodotti detergenti di tipo comune, non causano emissione di prodotti nocivi in atmosfera e pertanto risultano escluse dal dettato del Decreto Legislativo n° 152 del 03 Aprile 2006.

ART. 12 – PREVENZIONE INCENDI

1. Se necessario, in ragione delle caratteristiche e dell'entità dell'attività svolta, in relazione alla Tabella dell'Allegato I al D.P.R. n° 151 del 01 Agosto 2011, va inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la prevenzione incendi, tramite lo S.U.A.P. competente per zona.
2. Deve essere comunque garantita l'adozione di adeguate misure di sicurezza per gli avventori quali l'inaccessibilità, per quest'ultimi, agli organi di regolazione sicurezza e controllo degli impianti termici, nonché l'installazione di adeguata segnaletica di sicurezza che riporti i provvedimenti da adottarsi in caso di emergenza e i percorsi di esodo.
Deve essere inoltre garantita la presenza dei presidi minimi antincendio (estintori, ecc).

ART. 13 – DISCIPLINA DEGLI ORARI, TARIFFE E COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'Attività.
2. L'esercizio dell'Attività di tintolavanderia nonché di lavanderie self service, o delle attività connesse, non può essere condotto, qualora sia fonte di inquinamento acustico che superi i limiti diurni e notturni stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, ovvero ove questo non sia stato adottato, quelli individuati dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 08.00 del giorno successivo, e nel periodo dal 15 Maggio al 30 Settembre anche tra le ore 13.00 e le ore 16.00.
3. Qualora l'interessato intenda operare nelle fasce orarie di sospensione dell'Attività di cui al comma 2, dovrà autocertificare il rispetto dei limiti acustici previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997, come da misurazioni effettuate da tecnico abilitato (valutazione impatto acustico);
4. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario e le eventuali giornate di chiusura, in modo da essere ben visibili sia all'interno che all'esterno dei locali.
5. Le tariffe applicate per il servizio di tinto lavanderia devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.
6. L'addetto al servizio di tintolavanderia è tenuto ad informare il cliente ai sensi del Regolamento Regionale n° 05 del 01 Febbraio 2018 della possibilità che alcuni capi o articoli non vengono trattati direttamente ma lavorati esternamente all'Azienda.

**ART. 14 – DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI E PROVVEDIMENTI INIBITORI
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. L'Ufficio Comunale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'Attività disciplinata dal presente Regolamento e la rimozione dei suoi effetti nei casi in cui:
 - a) l'Attività sia esercitata senza che sia stata presentata la prevista S.C.I.A.
 - b) la S.C.I.A., ancorché presentata, sia inefficace secondo la normativa vigente;
 - c) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o la produzione di atti falsi, secondo le previsioni del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i.;

- d) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione;
 3. Qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento per lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia, l'Ufficio Comunale competente dispone la sospensione dell'Attività per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti. Decorso tale termine, salvo proroga per comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'Attività e la rimozione dei suoi effetti.
 4. Qualora venga accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti professionali in capo al Responsabile Tecnico, l'Attività viene sospesa fino alla data in cui viene comunicato il nominativo del nuovo Responsabile Tecnico. Qualora l'Impresa non provveda alla nomina entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di sospensione dell'Attività, si dispone il divieto di prosecuzione della stessa.

ART. 15 – REGIME SANZIONATORIO

1. L'esercizio dell'Attività di tintolavanderia e di lavanderia self service, in assenza della dovuta S.C.I.A. ovvero in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dal presente Regolamento, comporta ai sensi dell'Articolo 5 della Legge n° 84 del 22 Febbraio 2006 di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 3.000,00.
2. La prosecuzione dell'Attività di tintolavanderia già autorizzata, in sopravvenuta assenza del Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti previsti, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 3.000,00.
3. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'orario, compresa la mancata esposizione del cartello, nonché la mancata esposizione delle tariffe o l'applicazione di tariffe difformi da quelle esposte comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00.

4. La mancata comunicazione di sospensione, di riapertura anticipata dell'Attività o del protrarsi della sospensione, nonché la mancata comunicazione di cessazione dell'Attività, comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di €50,00 ad un massimo di € 300,00.
5. La violazione accertata, dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria, delle disposizioni previste dal presente Regolamento comporta, fatte salve le sanzioni previste da specifiche leggi di settore, una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 300,00 a un massimo di € 1.800,00.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi di settore in materia di Tutela Ambientale (Decreto Legislativo n° 152 del 03 Aprile 2006) e Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto legislativo n° 81 del 09 Aprile 2008);
7. Per le altre violazioni non espressamente previste dal presente Articolo, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

ART. 16 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento esercitano l'Attività di tintolavanderia hanno l'obbligo, entro dodici mesi da tale data, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima Attività. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi per cause non imputabili all'interessato. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente Regolamento.

ART. 17 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento Regionale n° 05 del 01 Febbraio 2018 viene identificato quale Ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi l'Ufficio Commercio del Comune di Sovere, fatte salve tutte le procedure di istruttoria pratiche stabilite dallo S.U.A.P. competente per zona; e l'Ufficio Tecnico Comunale per le relative procedure di competenza.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.